

**ACCORDO QUADRO REGIONALE
PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA'
E PER I SERVIZI DI WELFARE
PER IL TERRITORIO LOMBARDO - ANNO 2025**

In data 20 febbraio 2025 in Milano, presso la sede di Confesercenti Regionale Lombardia, Via Sirtori, n. 3

tra

CONFESERCENTI REGIONALE LOMBARDIA, rappresentata da Gianni Rebecchi

e

FILCAMS CGIL LOMBARDIA rappresentata da Antonella Protopapa

FISASCAT CISL LOMBARDIA rappresentata da Ivan Notarnicola

UILTUCS UIL LOMBARDIA rappresentata da Stefano Franzoni

PREMESSO CHE

- La legge 207 del 30 dicembre 2024 (cd. Legge di Bilancio 2025) ha confermato che sono soggetti, ad una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili.
- La legge 207 del 30 dicembre 2024 (cd. Legge di Bilancio 2025) all'art 1 comma 385 ha previsto, per gli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui Premi di Risultato di cui all'art. 1, c. 182, L. n. 208/2015.
- La suddetta detassazione trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione del premio di risultato, ad euro 80.000, 00 dall'articolo 1, comma 160, lettera d) della legge di bilancio 2017.
- Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, le somme debbano essere erogate in esecuzione di contratti aziendali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative di cui all'art. 51 D.lgs. 81 del 15 giugno 2015.
- L'art. 14 D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 prevede che i benefici contributivi o fiscali o le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali siano riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.
- Il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di produttività di ammontare variabile;
- La circolare dell'Agenzia delle Entrate, redatta d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 Giugno 2016, n.28/E, ha illustrato l'agevolazione fiscale introdotta per i premi di produttività ed ha esaminato le nuove disposizioni in materia di benefit, come da art. 1 comma 182-190 legge 28 Dicembre 2015, n.208.

RITENUTO

che nei settori delle aziende rappresentate da Confesercenti uno dei principali elementi di competitività è rappresentato dalle competenze dei propri dipendenti, che attraverso il loro impegno concorrono al raggiungimento

degli obiettivi dell'impresa. Questa considerazione determina, e sempre più nel prossimo futuro determinerà, nelle imprese l'esigenza di individuare ed attivare un sistema di retribuzione variabile aggiuntivo, non determinabile a priori, declinato in tutti gli ambiti organizzativi. Tale esigenza ha l'obiettivo di incrementare e sviluppare i dati economici legati alla produttività ed alla redditività delle imprese (qualità, efficienza ed innovazione) condizioni queste, tra le altre, previste dalla legge per accedere all'imposta sostitutiva sopra descritta. Le Parti ritengono importante, quindi, fornire alle imprese strumenti utili ad incentivare tali dinamiche permettendo, così, ai lavoratori di implementare il proprio reddito anche attraverso il welfare aziendale.

CONSIDERATA

la complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese piccole e piccolissime.

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art.1 - Principi generali

Per l'applicazione della tassazione agevolata, come previsto dalle norme ampiamente descritte nelle premesse, alle somme la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione, il presente Accordo Quadro Regionale individua gli indicatori di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione (criterio della misurabilità), che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi (criterio della incrementalità), rispetto al periodo congruo di seguito definito, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di valori numerici od altro genere appositamente individuati (criterio di verificabilità).

Art.2 - Criteri di misurazione degli incrementi

Con il presente Accordo Quadro le Parti stipulanti e firmatarie definiscono i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività e qualità (anche solo alternativi tra loro), cui è collegato il sistema di retribuzione variabile (premi di risultato), come di seguito riportato:

a) aumento della produttività, del fatturato e della redditività

ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche ai premi di risultato è necessario per l'azienda un aumento minimo dell'1% su almeno uno dei seguenti fattori:

- del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- del Margine Operativo Lordo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- del target di valore del venduto come stabilito all'inizio dell'anno nel budget preventivo;

b) miglioramento e aumento della qualità dei prodotti e dei processi

ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche ai premi di risultato è necessario per l'azienda:

- una riduzione media dell'assenteismo dal luogo di lavoro (intesa come assenza del lavoro per malattia o permessi non retribuiti) pari almeno al 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

- una riduzione media del numero degli infortuni alla luce di intese tra singole aziende e gli RLS di riferimento aziendali o territoriali, finalizzati all'individuazione e all'adozione delle soluzioni più idonee per ridurre i rischi di infortunio, adottando misure di protezione collettiva, dando, inoltre, adeguate istruzioni ai lavoratori.

Il periodo congruo preso a riferimento per determinare il raggiungimento di uno dei valori di incremento degli obiettivi individuati è riferito ad un arco temporale minimo di quattro mesi, raffrontato ad un uguale periodo dell'anno precedente.

Al termine del periodo congruo di cui al comma precedente i datori di lavoro daranno comunicazione scritta ai lavoratori dei risultati raggiunti. Analoga comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo conflombardia@pec.confirrete.it

Il raggiungimento degli indici di incremento deve essere verificabile attraverso idonea documentazione di confronto quale ad esempio: bilanci depositati, report interni, dati rilevabili dal Libro Unico del Lavoro - LUL, denunce infortunio ecc.

I valori liquidati a titolo di premio di risultato sono identificati come retribuzione variabile che ha natura distinta rispetto alla retribuzione corrente e si intendono esclusi dalla incidenza diretta e/o indiretta su tutti gli istituti di legge e di contratto differiti (tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi e festività ed ex festività).

Le Parti concordano sull'importanza di monitorare la qualità e la quantità degli accordi di premio di risultato ed a tal fine le Aziende che aderiranno all'Accordo Quadro invieranno contestualmente copia degli accordi realizzati all'Associazione datoriale territoriale, a Filcams Cgil Lombardia (filcams@cgil.lombardia.it), a Fisascat Cisl Lombardia (fisascat.lombardia@cisl.it), a Uiltues - Uil Lombardia (mail@uiltueslombardia.it) e ad ENBIL - Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le Aziende del Terziario: Commercio, Turismo e Servizi (info@enbil.it).

Art. 3 - Campo di applicazione

Il presente Accordo Quadro Regionale è applicabile ai datori di lavoro che:

- siano associati alle Confesercenti Territoriali facenti parte del sistema di Confesercenti Regionale Lombardia;
- applichino e rispettino integralmente - sia per la parte c.d. normativa/economica sia per la parte c.d. obbligatoria - il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, sottoscritto da Confesercenti e Filcams-Cgil - Fisascat -Cisl - Uiltues-Uil o il CCNL per i dipendenti da Aziende del Settore Turismo sottoscritto da Confesercenti e Filcams-Cgil - Fisascat -Cisl - Uiltues-Uil;
- sono privi, nelle unità produttive interessate, di Rappresentanze Sindacali Aziendali - RSA e/o di Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU
- al raggiungimento di almeno uno degli indicatori definiti dall'art. 2 erogano premi di produttività, oggetto di c.d. "detassazione";

e nei confronti dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro/aziende, come sopra individuati, con sede legale in Lombardia, occupati presso unità produttive o operative situate in Lombardia.

Quanto contenuto nel presente Accordo Quadro Regionale ha carattere sussidiario e non sostitutivo rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale.

Art. 4 - Adesione dei datori di lavoro all'Accordo Quadro Territoriale

Il datore di lavoro che intende aderire all'Accordo Quadro Regionale, dovrà prima dell'attribuzione delle somme detassabili, **dichiarare:**

- la volontà di aderire al presente Accordo Quadro Regionale;

- di essere associato a Confesercenti territoriale facenti parte del sistema di Confesercenti Regionale Lombardia;
- di applicare e rispettare integralmente - sia per la parte c.d. normativa/economica sia per la parte c.d. obbligatoria – il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, sottoscritto da Confesercenti e Filcams-Cgil – Fisascat -Cisl - Uiltucs-Uil, o il CCNL per i dipendenti da Aziende del Settore Turismo sottoscritto da Confesercenti e Filcams-Cgil – Fisascat -Cisl - Uiltucs-Uil, nonché la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'indicatore / indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione definiti dall'art. 2;
- la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, del welfare di cui al successivo art. 5)

La Dichiarazione di Adesione sarà resa utilizzando il modello di cui all'allegato 1 – parte integrante dell'Accordo – pubblicato sul sito internet di Confesercenti Lombardia (www.conf Lombardia.it) da compilare telematicamente e trasmettere tramite PEC all'indirizzo conf Lombardia@pec.conf inrete.it.

Art. 5 – Opzione Welfare

Gli importi erogati a titolo di premio di produzione non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente né sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 5% se destinati a c.d. welfare aziendale.

Pertanto, il lavoratore ha il diritto di optare per "beni e servizi" welfare, in luogo del premio di produttività, parzialmente o per l'intero importo.

Il regime fiscale agevolato sui premi di produttività, introdotto con la legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) è stato ampliato con la legge di bilancio 2017 e da quelle successive.

Il lavoratore potrà optare di versare interamente o parzialmente l'importo del premio di produttività maturato alla previdenza complementare ovvero a FONTE.

Il datore di lavoro, con la comunicazione di adesione al presente Accordo Quadro Regionale, indicherà la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di quanto suddetto, in sostituzione dell'erogazione dell'importo riconosciuto a titolo di Premio di Risultato (Allegato 3 – Comunicazione dell'Azienda di adesione al Piano Welfare Confesercenti – Comunicazione del Lavoratore)

In tale ipotesi i datori di lavoro informeranno i lavoratori di tale opzione e indicheranno i servizi di welfare fruibili. I lavoratori che intendano avvalersi di tale facoltà, entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa, comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno. L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui all'art.51 del TUIR potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico (voucher), tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.

Art. 6 – Deposito

Confesercenti Regionale Lombardia provvederà a depositare il presente Accordo Quadro, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 5 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 e dall'articolo 14 del D. Lgs. n. 151/2015.

I datori di lavoro, prima dell'erogazione delle somme detassabili, dovranno compilare e trasmettere con le modalità telematiche definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Modulo di Deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 4274 del 22 luglio 2016 (Allegato 2).

Art. 7- Validità

Il presente Accordo Quadro Regionale decorre dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2025.

Le Parti, concordano sin d'ora di incontrarsi nel mese di gennaio 2026 per valutare eventuali proroghe all'accordo stesso e convengono altresì che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare esclusivamente il limite massimo di reddito percepito nell'anno precedente (€ 80.000.00) dal dipendente o il limite massimo dell'importo detassabile (€ 3.000.00), nonché gli indicatori, le predette somme e gli indicatori richiamati nel presente Accordo quadro Regionale devono intendersi automaticamente adeguati.


Le Parti si impegnano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad assicurare l'informazione ai lavoratori e datori di lavoro sui contenuti del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFESERCENTI REGIONALE LOMBARDIA




FILCAMS-CGIL LOMBARDIA



FISASCAT-CISL LOMBARDIA



UILTUCS-UIL LOMBARDIA



Allegato 1

**ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONFESERCENTI REGIONALE LOMBARDIA –
FILCAMS CGIL LOMBARDIA – FISASCAT CISL LOMBARDIA – UILTUCS UIL LOMBARDIA**

L'Azienda con sede
in via Città
Provincia
aderente a Confesercenti..... per le finalità di cui all'accordo quadro in materia di
premi variabili di produttività e welfare aziendale per la Lombardia 2025,

dichiara

- di essere aderente, nel periodo di vigenza del presente accordo, ad una delle associazioni provinciali aderenti al sistema associativo Confesercenti ubicate sul territorio lombardo;
- di rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confesercenti e da Fileams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil ed il CCNL per i dipendenti da Aziende del Turismo sottoscritto da Confesercenti e da Fileams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.

Dichiara altresì

Il raggiungimento degli obiettivi della produttività, della redditività, qualità ed efficienza stabiliti dall'Accordo Quadro in materia di Premi di Produttività e per i servizi Welfare per la Lombardia 2025 e considerata la volontà di concedere la seguente somma lorda a titolo di Premio di Produttività:

- a tutti i dipendenti
- al seguente gruppo omogeneo di dipendenti

Luogo e data

L'Azienda



Allegato 2

COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA DI ADESIONE AL PIANO WELFARE CONFESERCENTI

L'Azienda _____ aderente a Confesercenti, per le finalità di cui all'accordo quadro in materia di premi variabili di produttività e welfare aziendale per la Lombardia 2025, dichiara

- di non avere alcun PIANO DI WELFARE aziendale e per l'effetto, intende aderire al piano welfare concordato da Confesercenti e dalle parti sociali in aderenza al predetto accordo.

Ciò detto

stabilito

il raggiungimento degli obiettivi di incremento della produttività, della redditività, qualità ed efficienza stabiliti dall'Accordo Quadro in materia di Premi Variabili di Produttività e Welfare Aziendale per il Territorio Lombardo 2025 (in accordanza ai principi di cui alla legge 208/2015 e successive modifiche) e considerata la volontà di concedere la seguente somma lorda _____ a titolo di premio di produttività:

- a) a tutti i dipendenti [];
- b) al seguente gruppo omogeneo di dipendenti (es. tutti gli operai, tutti i IV livelli, tutti i dipendenti del turno di notte, etc.): _____;

dichiarato

- di essere aderente, nel periodo di vigenza del presente accordo, ad una delle associazioni provinciali aderenti al sistema associativo Confesercenti ubicate sul territorio lombardo;
- di rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confesercenti e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltues-Uil ed i CCNL per i dipendenti da Aziende del Turismo sottoscritti da Confesercenti e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltues-Uil.

vista

la possibilità – prevista dalla legge 232/2016 – di prevedere la facoltà per i dipendenti sopra individuati di convertire – in tutto o in parte – l'importo riconosciuto a titolo di premio di risultato in beni o servizi connotati da particolare utilità sociale, ossia aventi le finalità previste dal comma 1 dell'art. 100 del D.P.R. 917/1986 e successive modifiche (cd. TUIR), così usufruendo dell'esenzione fiscale prevista dalla legge

comunica

ai dipendenti coinvolti tale possibilità di conversione del premio

L'azienda



Allegato 3

COMUNICAZIONE DEL LAVORATORE DI ADESIONE AL PIANO WELFARE

Il sottoscritto CF
dipendente dell'azienda

preso atto di quanto sopra, consapevole che il citato accordo dà la possibilità, alle aziende aderenti, di destinare i premi convertiti - ad integrazione di quanto già riconosciuto a livello contrattuale - al Fondo FONTE (previdenza complementare)

dichiara

di voler usufruire (nel termine di 30 gg. dalla dichiarazione della società) di tale possibilità e, per l'effetto, richiede la conversione del premio di produttività in una forma di welfare, nella seguente misura:

- nel limite della somma di € parzialmente/ totalmente devoluti al Fondo Fon.Te).

In fede

Il dipendente

La società (per ricevuta)





FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E
 SERVIZI)
 Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 123
 Istituito in Italia



Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma



Tel +39 06.83393207



<https://www.fondofonte.it/contatti/>



www.fondofonte.it

COMUNICAZIONE VERSAMENTO PREMIO DI PRODUTTIVITA' AL FONDO PENSIONE
cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate 5/E 2018

Cognome: Nome:

Codice Fiscale: Sesso: M F Data di nascita:

Comune di nascita: Prov: Stato:

in caso di nascita in paese estero indicare Comune: "Stato Estero" - Prov: EE

Indirizzo di residenza: C.A.P.:

Comune di residenza: Prov. di residenza:

email: telefono:

cellulare:

VALORE DEL PREMIO VERSATO

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, presa visione della **Circolare dell'Agenzia delle Entrate 5/E 2018**,
DICHIARA

che, il premio di risultato dell'anno,

per un importo pari a:

(Euro, ,)
 IMPORTO IN LETTERE

è stato versato dall'azienda sulla posizione previdenziale attiva presso il Fondo Pensione Fon.Te.

AVVERTENZE

La presente dichiarazione deve essere inviata dal lavoratore entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di versamento. Qualora l'iscritto richieda la prestazione previdenziale, un'anticipazione o il riscatto della posizione prima della data suddetta, questa comunicazione deve essere allegata al modulo di richiesta. E' possibile eventualmente consultare il modello CU (Certificazione Unica) nella sezione "Somme erogate per premi di risultato".

Luogo:

Firma:

data:

Il presente modulo deve essere spedito a mezzo raccomandata a.r. al Fondo Pensione FON.TE.
all'indirizzo:

Fondo Pensione FON.TE. C/O Afast Srl Via del Mulino 11/ A, 20057 Assago (Milano)
o tramite PEC all'indirizzo: protocollofonte@legalmail.it

Deposito contratti aziendali e territoriali e tassazione agevolata dei premi di risultato
(Articolo 1, comma 188, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Sezione 1 – Datore di lavoro/Associazione di categoria

Codice Fiscale *

Tipologia
Soggetto*

Azienda

Associazione
di Categoria

Sezione 2 – Contratto collettivo Aziendale/Territoriale

Data Sottoscrizione Contratto*

Tipologia
Contratto*

Aziendale

Territoriale

Periodo di
Validità

Da (Mese/Anno)*: /

A (Mese/Anno)*: /

ITL *

Sezione 3 – Beneficiari

Totale lavoratori *

Sezione 4 – Premio di risultato

Anno *

Stima del valore annuo medio
pro-capite del premio (€) *

Sezione 5 – Obiettivi

(Selezionare una o più voci)

Produttività

Redditività

Qualità

Efficienza

Innovazione

Sezione 6 – Indicatori previsti nel contratto

- 1) Volume della produzione/n. dipendenti
- 2) Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti
- 3) MOL/VA di bilancio
- 4) Indici di soddisfazione del cliente
- 5) Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni
- 6) Riduzione degli scarti di lavorazione
- 7) % di rispetto dei tempi di consegna
- 8) Rispetto previsioni di avanzamento lavori
- 9) Modifiche organizzazione del lavoro
- 10) Lavoro agile (smart working)

- 11) Modifiche ai regimi di orario
 - 12) rapporto costi effettivi/costi previsti
 - 13) Riduzione assenteismo
 - 14) n. brevetti depositati
 - 15) riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti
 - 16) Riduzione dei consumi energetici
 - 17) Riduzione numero infortuni
 - 18) Riduz. tempi di attraversamento interni lavoraz
 - 19) Riduzione tempi di commessa
 - 20) Ristorni
 - 21) Altro
- (indicare)

Sezione 7 – Ulteriori misure

Il contratto prevede:

Si

No

Welfare aziendale*

Si

No

Partecipazione lavoratori*

* Obbligatorio

Sezione 8 – Partecipazione agli utili dell'impresa

Si No Partecipazione agli utili dell'impresa*

Totale lavoratori

Valore annuo
medio pro-capite (€)

Sezione 9 – Contratto

(E' richiesta la trasmissione del contratto ovvero dichiarare la data di avvenuto deposito e la ITL)

File Contratto	<input type="text"/>
Contratto già depositato in data	<input type="text"/>
ITL	<input type="text"/>

Sezione 10 – Autodichiarazione

Ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 25 marzo 2016, l' dichiara che il contratto collettivo notificato alla ITL è conforme ai criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, di cui all'articolo 1, commi 182-189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del DM 25 marzo 2016.